



Contratto di Assicurazione Danni

Tutela Legale per Professionisti Tecnici

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:
- Nota Informativa, comprensiva del glossario;
- Condizioni di Assicurazione;
- Modulo di proposta, ove previsto,
deve essere consegnato al Contraente prima
della sottoscrizione del contratto o, dove prevista,
della proposta di Assicurazione.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente
la Nota Informativa.

Tutela Legale per Professionisti Tecnici - Nota Informativa

NOTA INFORMATIVA

Contratto di Assicurazione Danni

TUTELA LEGALE PER PROFESSIONISTI TECNICI

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.

GLOSSARIO	
Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, come declinato nelle singole sezioni.
Assicurazione	Il contratto di Assicurazione.
Contraente	La persona fisica residente in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano, di cittadinanza italiana o anche straniera, o la persona giuridica (Società/Ente) con sede legale in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano, indicata nel Modulo di Polizza, che sottoscrive la Polizza di Assicurazione in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano, ne assume i relativi oneri ed è beneficiaria dell'indennizzo contrattualmente previsto, salvo diversa pattuizione fra la parti.
Europ Assistance	L'impresa assicuratrice e cioè Europ Assistance Italia S.p.A..
Franchigia	L'importo fisso prestabilito, che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.
Garanzia	La garanzia assicurativa per la quale, in caso di Sinistro, Europ Assistance procede al riconoscimento dell'indennizzo e per la quale sia stato pagato il relativo premio.
Massimale/Somma Assicurata	L'esborso massimo previsto da Europ Assistance in caso di sinistro.
Polizza	Il documento contrattuale che disciplina i rapporti fra Europ Assistance e il Contraente/Assicurato.
Premio	La somma dovuta dal Contraente ad Europ Assistance a fronte della stipulazione dell'Assicurazione.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro.
Sinistro	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è riconosciuta la garanzia assicurativa.

Mod. 13298 - Nota Informativa TUTELA LEGALE PER PROFESSIONISTI TECNICI

Data ultimo aggiornamento 01.11.2014

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

- denominazione Europ Assistance Italia S.p.A. - Gruppo Generali;
- sede legale: Milano - Piazza Trento, 8 - 20135 - Italia;
- recapito telefonico: +39 02.58.38.41 sito internet: www.europassistance.it, e-mail servizio.clienti@europassistance.it;
- l'Impresa di assicurazioni è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 19569 del 2/6/93, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1/7/93 n. 152 ed è iscritta al numero 1.00108 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione e riassicurazione.

Si rinvia al sito internet dell'Impresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa di assicurazioni

Il patrimonio netto ammonta ad Euro 64.282.359,00 di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta ad Euro 12.000.000,00 e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta ad Euro 36.595.814,00.

L'indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è 136,57% tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile pari ad Euro 50.282.000,00 e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari ad Euro 36.819.000,00.

I dati di cui sopra sono relativi all'ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2014.

Aggiornamenti successivi relativi alla situazione patrimoniale dell'impresa saranno disponibili consultando il sito www.europassistance.it.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto alla naturale scadenza prevede il tacito rinnovo, salvo disdetta.

Avvertenza

La disdetta, qualora non si voglia il rinnovo, deve essere inviata all'Assicuratore almeno trenta giorni prima della data di scadenza della Polizza.

Si rinvia all'art. 4 delle Condizioni di Assicurazioni per gli aspetti di dettaglio.

3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni

Il contratto è destinato all'Assicurazione della tutela dei diritti dell'Assicurato per i rischi di assistenza stragiudiziale e giudiziale nell'ambito della vita privata, della circolazione stradale e dell'attività professionale.

Il Contraente troverà le garanzie, non modificabili, previste nella seguenti sezioni:

- Sezione - Assicurazione Tutela Legale "Attività Professionale", composta da:
 - Garanzia A - "Attività Professionale" - vedi artt. 1 A e seguenti per gli aspetti di dettaglio.
- Sezione - Assicurazione Tutela Legale "Decreto Legislativo 196/2003 e successive modifiche e Integrazioni", composta da:
 - Garanzia B - "Decreto Legislativo 196/2003" - vedi artt. 1 B e seguenti per gli aspetti di dettaglio.
- Sezione - Assicurazione Tutela Legale "Decreto Legislativo 152/2006 e successive modifiche e Integrazioni", composta da:
 - Garanzia C - "Decreto Legislativo 152/2006" - vedi artt. 1 C e seguenti per gli aspetti di dettaglio.
- Sezione - Assicurazione Tutela Legale "Decreto Legislativo 193/2007 e successive modifiche e Integrazioni", composta da:
 - Garanzia D - "Decreto Legislativo 193/2007" - vedi artt. 1 D e seguenti per gli aspetti di dettaglio.
- Sezione - Assicurazione Tutela Legale "Decreto Legislativo 81/2008, Decreto Legislativo 626/1994 e successive modifiche e Integrazioni" composta da:
 - Garanzia E - "Decreti Legislativi 81/2008 e 626/1994" - vedi artt. 1 E e seguenti per gli aspetti di dettaglio.

Tutela Legale per Professionisti Tecnici - Nota Informativa

- Sezione - Assicurazione Tutela Legale "Decreto Legislativo 81/2008, Decreto Legislativo 626/1994 e successive modifiche e Integrazioni - Committente" composta da:
- Garanzia F - "Decreti Legislativi 81/2008 e 626/1994 - Committente" - vedi artt. 1 F e seguenti per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenze

Nel contratto sono previste limitazioni ed esclusioni alle garanzie assicurative, ovvero, condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo.

Le principali limitazioni sono riportate all'interno di ciascuna garanzia.

Si rinvia per gli aspetti di dettaglio agli articoli 3A, 4A, 3B, 4B, 3C, 4C, 3D, 4D, 3E, 4E, 3F, 4F.

Il contratto di Assicurazione prevede delle Esclusioni.

Le principali Esclusioni sono riportate in un apposito articolo, denominato "Esclusioni" contenuto, in ciascuna garanzia.

Si rinvia per gli aspetti di dettaglio agli articoli 6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 6F.

La sospensione della garanzia è prevista ai sensi dell'art. 1901 C.C..

Si rinvia per gli aspetti di dettaglio all'art. 3 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Il contratto di Assicurazione prevede - in relazione ad alcuni eventi - dei massimali.

Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, all'art. 13 delle Condizioni di Assicurazioni e agli articoli 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F denominati "OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE" e 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F denominati "PRESTAZIONI GARANTITE", contenuti nelle garanzie di cui al precedente punto 3, comma II.

Il contratto di Assicurazione prevede in relazione ad alcuni eventi franchigie.

4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

Avvertenze

Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione assicurativa ai sensi dei seguenti articoli del codice civile: artt. 1892 (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave), 1893 (Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave), 1894 (Assicurazione in nome altrui). Si rinvia all'art. 1 delle Condizioni di Assicurazione.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Avvertenze

Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta ad Europ Assistance di ogni aggravamento e diminuzione del rischio, anche a pena di decadenza, ai sensi di quanto previsto dalle condizioni di Assicurazione, nonché degli artt. 1897 e 1898 del C.C..

Si rinvia agli artt. 5 e 6 delle Condizioni di Assicurazione per le conseguenze derivanti dalle mancate comunicazioni.

Un'ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio è, a titolo esemplificativo, nella garanzia A - "Attività Professionale Base", il seguente: in costanza di Contratto aumenta o diminuisce il numero dei dipendenti del Contraente.

6. Premi

Il premio è determinato per periodi di Assicurazione di un anno ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento.

Alla stipulazione del contratto è possibile optare per il frazionamento del premio annuo anche in rate semestrali. In caso di pagamento semestrale del premio verrà prevista l'applicazione di un'addizionale nella misura del 2%.

Si ricordano i mezzi di pagamento ammessi:

- assegni bancari o circolari muniti di clausola di non trasferibilità ed intestati a Europ Assistance Italia S.p.A. (**escluso se l'acquisto della Polizza avviene a distanza**);
- accrediti diretti sui conti correnti bancari e postali intestati a Europ Assistance Italia S.p.A. mediante bonifico bancario, bollettino di conto corrente bancario, sistema POS. Ove l'intermediario lo consenta, è ammesso anche il pagamento a mezzo di carta di credito.

I pagamenti effettuati in contanti sono consentiti solo qualora l'ammontare del premio annuo (ancorché frazionato) non superi l'importo di Euro 750,00 (**ad esclusione del caso in cui la vendita avvenga a distanza**).

Avvertenze

Europ Assistance o l'intermediario possono applicare sconti di premio sulla base di eventuali specifiche valutazioni/iniziative di carattere commerciale.

7. Rivalse

Avvertenze

Il contratto non prevede specifiche azioni di rivalsa, fatto salvo il diritto dell'Assicuratore ai sensi dell'art. 1916 C.C..

8. Diritto di recesso

Avvertenze

Il contratto prevede, sia per il Contraente sia per l'Assicuratore, la facoltà di recedere dal contratto dopo ogni sinistro, denunciato a termini di Polizza, e fino al 60° dal pagamento o rifiuto dello stesso, dandone comunicazione all'altra parte. Si rinvia all'art. 12 delle Condizioni di Assicurazione.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del C.C..

Avvertenze

Resta fermo quanto previsto dall'art. 1915 del C.C. per cui se l'Assicurato dolosamente non adempie l'obbligo di avviso del sinistro perde il diritto all'indennizzo/risarcimento, mentre se l'Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo l'Assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

10. Legge applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.

11. Regime fiscale

Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 e successive modificazioni ed integrazioni.

Tutela Legale per Professionisti Tecnici - Nota Informativa

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo

Avvertenze

Per tutte le garanzie, l'individuazione del momento di insorgenza del sinistro dipende dal diritto oggetto della causa/vertenza per la quale viene garantita la Tutela Legale.

Si rimanda, per gli aspetti di dettaglio, all'art. 16 "INSORGENZA DEL SINISTRO - DECORRENZA DELLA GARANZIA" delle "NORME CHE REGOLANO I SINISTRI" e 7B, 7C, 7D, 7E, 7F "INSORGENZA DEL SINISTRO" delle garanzie; la denuncia deve essere fatta per iscritto al verificarsi del sinistro.

Per quanto riguarda le modalità di denuncia del sinistro, si rinvia all'art. 17 "OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO", delle "NORME CHE REGOLANO I SINISTRI".

13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Europ Assistance Italia S.p.A. - Ufficio Reclami - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano; fax 02.58.47.71.28 - pec reclami@pec.europassistance.it - e-mail ufficio.reclami@europassistance.it.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore da presentarsi direttamente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Il modulo per la presentazione del reclamo ad IVASS può essere scaricato dal sito www.ivass.it.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm).

Prima di interessare l'Autorità giudiziaria, è possibile rivolgersi a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.

Controversie in materia assicurativa sulla determinazione e stima dei danni nell'ambito delle polizze contro il rischio di danno.

In caso di controversia relative alla determinazione e stima dei danni, è necessario ricorrere alla perizia contrattuale prevista dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L'istanza di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec all'indirizzo sinistri@pec.europassistance.it.

Se si tratta di controversie nell'ambito di polizze contro il rischio di danno nelle quali sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.

Controversie in materia assicurativa su questioni mediche

In caso di controversie relative a questioni mediche relative a polizze infortuni o malattie, è necessario ricorrere all'arbitrato previsto dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L'istanza di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec all'indirizzo sinistri@pec.europassistance.it.

Se si tratta di controversie nell'ambito di polizze contro gli infortuni o malattie nelle quali sia già stato espletato l'arbitrato oppure non attinenti a questioni mediche, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.

14. Arbitrato

Per tutte le garanzie, in caso di disaccordo tra l'Assicurato ed Europ Assistance in merito all'interpretazione della Polizza e/o alla gestione del sinistro, è prevista la possibilità di ricorrere all'arbitrato. Si rinvia per gli aspetti di dettaglio all'art. 19 "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" delle "NORME CHE REGOLANO I SINISTRI".

Europ Assistance Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Il Rappresentante Legale
Bruno Scaroni



Tutela Legale per Professionisti Tecnici - Condizioni di Assicurazione

■ INDICE

	pag.
DEFINIZIONI.....	2
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE.....	2
NORME CHE REGOLANO I SINISTRI.....	3
SEZIONE - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE ATTIVITÀ PROFESSIONALE.....	4
SEZIONE - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE DL 196/2003.....	5
SEZIONE - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE DL 152/2006.....	6
SEZIONE - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE DL 193/2007.....	7
SEZIONE - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE DL 81/2008 E DL 626/1994.....	8
SEZIONE - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE DL 81/2008 E DL 626/1994 COMMITTENTE.....	9

Tutela Legale per Professionisti Tecnici - Condizioni di Assicurazione

DEFINIZIONI

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, come declinato nelle singole Sezioni.

Assicurazione: il contratto di Assicurazione.

Assistenza stragiudiziale: attività svolta al fine di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell'inizio dell'azione giudiziaria.

Contraente: la persona fisica residente in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano, di cittadinanza italiana o anche straniera, o la persona giuridica (Società/Ente) con sede legale in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano, indicata nel Modulo di Polizza, che sottoscrive la Polizza di Assicurazione in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano, ne assume i relativi oneri ed è beneficiaria dell'indennizzo contrattualmente previsto, salvo diversa pattuizione fra la Parti.

Contravvenzione: reato per il quale il reo risponde delle proprie azioni od omissioni coscienti e volontarie, sia che il suo comportamento risulti colposo o doloso. La contravvenzione viene punita con l'arresto o con il pagamento di un'ammenda. **Ai fini assicurativi è comunque escluso il rimborso di spese per Contravvenzioni dell'Assicurato.**

Contributo Unificato: la tassazione sulle spese degli atti giudiziari come previsto dalla L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n. 28.

Controversia Contrattuale: controversia derivante da inadempimenti o violazioni di obbligazioni assunte dalle Parti tramite contratti, patti o accordi.

Delitto Colposo: colposo o contro l'intenzione, il reato posto in essere senza volontà o intenzione e dunque solo per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di norme di legge. Deve essere espressamente previsto nella sua qualificazione colposa dalla legge penale e come tale contestato dall'autorità giudiziaria.

Delitto doloso: doloso o secondo l'intenzione, il reato posto in essere con previsione e volontà. Si considerano tali tutti i reati all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi.

Europ Assistance: l'impresa assicuratrice, e cioè Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 n. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A..

Fatto illecito: è il fatto, doloso o colposo, che ha cagionato un danno ingiusto e che obbliga chi l'ha commesso a risarcire il danno. Il fatto illecito non consiste in un adempimento né in una violazione di un obbligo contrattuale, bensì nell'inosservanza di una norma di legge o nella lesione dell'altro diritto. Il danno conseguente al fatto illecito viene denominato danno "extracontrattuale", perché tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale.

Franchigia: l'importo fisso prestabilito, che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

Garanzia: la garanzia assicurativa per la quale, in caso di sinistro, Europ Assistance procede al riconoscimento dell'indennizzo e per la quale sia stato pagato il relativo premio.

Imputazione Penale: è la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata all'imputato mediante "informazione di garanzia". Tale comunicazione deve contenere l'indicazione della norma violata e il titolo (doloso o colposo) del reato contestato.

Massimale/Somma Assicurata: l'esborso massimo previsto da Europ Assistance in caso di sinistro.

Modulo di Polizza: il documento sottoscritto dal Contraente e da Europ Assistance, che identifica Europ Assistance, il Contraente e l'Assicurato e che contiene i dati relativi alla Polizza formandone parte integrante.

Natante: Unità da diporto a remi, a vela o a motore di lunghezza dello scafo pari o inferiore a 10 metri e che quindi non necessita di iscrizione al registro navale italiano.

Polizza: il documento contrattuale che disciplina i rapporti fra Europ Assistance e il Contraente/Assicurato.

Premio: la somma dovuta dal Contraente ad Europ Assistance a fronte della stipulazione dell'Assicurazione.

Reato: violazione di norme penali. Le fattispecie di reato sono previste dal Codice Penale o da norme speciali e si dividono in delitti e contravvenzioni secondo la diversa tipologia delle pene detentive e/o pecuniarie previste per essi dalla legge. I delitti si distinguono in base all'elemento psicologico del soggetto che li ha posti in essere (vedi le voci "delitto colposo" e "delitto doloso").

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è riconosciuta la Garanzia assicurativa.

Transazione: accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra loro insorta o la prevengono.

Tutela legale: Ramo assicurativo come previsto ai sensi del D.Lgs. 209/05 - artt. 163 - 164 - 173 - 174.

Veicolo a motore: Ciclomotori, Motoveicoli, Autoveicoli, Macchine Operatrici o Agricole, Autocarri, Autobus fino a 40 posti, Camper, Caravan ai sensi degli artt. 47 e seguenti del Codice della Strada.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1. - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte, le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni/garanzie nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C..

Art. 2. - ALTRE ASSICURAZIONI

In caso di Sinistro, il Contraente/Assicurato deve comunicare per iscritto a Europ Assistance l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni da lui sottoscritte aventi le medesime caratteristiche della presente con Compagnie diverse da Europ Assistance, ai sensi dell'art. 1910 C.C..

Art. 3. - DECORRENZA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE - PAGAMENTO DEL PREMIO

L'Assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato sul Modulo di Polizza e scade alle ore 24.00 del giorno indicato sullo stesso; l'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza del pagamento e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento medesimo, ferme le successive scadenze e il diritto di Europ Assistance al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 C.C..

Il premio è sempre determinato per periodi di Assicurazione di un anno, salvo il caso di Polizza di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se

ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. I premi devono essere corrisposti ad Europ Assistance o, qualora presente, all'intermediario autorizzato da Europ Assistance stessa all'incasso dei premi.

Art. 4. - RINNOVO DELL'ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta data da una delle parti all'altra tramite lettera raccomandata A.R. inviata almeno trenta giorni prima della scadenza, la Polizza si rinnova tacitamente di un anno e così successivamente di anno in anno.

Art. 5. - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta a Europ Assistance di ogni aggravamento del rischio. *Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Europ Assistance possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni/indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi dell' art. 1898 C.C..*

Art. 6. - DIMINUIZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio Europ Assistance è tenuta a ridurre il premio, o la rata di premio, successivo alla comunicazione del Contraente/Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7. - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 8. - LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO E GIURISDIZIONE

La Polizza è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato e per quanto in riferimento alla giurisdizione e/o competenza del giudice adito, si applicano le disposizioni di legge.

Art. 9. - FORMA DEL CONTRATTO

La forma del contratto è quella scritta, ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle parti. Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 10. - VALUTA DI PAGAMENTO

Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l'Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l'Assicurato ha sostenuto le spese.

Art. 11. - ANTICIPATA RISOLUZIONE

Nel caso di scioglimento e/o risoluzione anticipata del contratto per cessazione del rischio e negli altri casi di recesso o risoluzione anticipata o annullamento previsti agli Artt. "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" e "Aggravamento del rischio", spetta ad Europ Assistance, l'intero ammontare del premio relativo al periodo di Assicurazione in corso al momento in cui si è verificata la causa che ha provocato la risoluzione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894, 1896, 1898 del Codice Civile.

Art. 12. - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni Sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dello stesso, il Con-

Tutela Legale per Professionisti Tecnici - Condizioni di Assicurazione

traente o Europ Assistance possono recedere dall'Assicurazione con preavviso di trenta giorni. In caso di recesso Europ Assistance entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa, al netto dell'imposta, la parte di premio relativa al periodo di Rischio non corso. La riscossione o il pagamento dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro o qualunque altro atto del Contraente o di Europ Assistance non potranno essere interpretati come rinuncia delle parti a valersi della facoltà di recesso.

Europ Assistance si impegna comunque ad erogare le prestazioni/garanzie, per i sinistri già denunciati ed eventualmente in corso, fino alla conclusione dei sinistri stessi, e per i sinistri verificatisi prima del recesso ma denunciati dopo lo stesso, entro il termine prefissato all'art./artt. "Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro" delle presenti Condizioni di Assicurazione.

Art. 13. - MASSIMALE

Il Massimale riportato nel Modulo di Polizza si intende per sinistro e senza limite annuo, con applicazione della franchigia se prevista nel suddetto Modulo di Polizza.

Art. 14. - VARIAZIONI NELLA PERSONA DEL CONTRAENTE

Se il Contraente è una Società, in caso di alienazione della Società stessa o di parte delle sue attività, tutti gli effetti della Polizza si trasmetteranno all'acquirente. Nel caso di fusione della Società Contraente, la Polizza continuerà con la Società incorporante o con quella frutto della fusione. *Nei casi di trasformazione o di cambiamento di ragione sociale del Contraente, la presente Polizza continuerà con la nuova forma societaria. Le variazioni di cui sopra devono essere comunicate dal Contraente, o aventi causa, entro il termine di quindici giorni dal loro verificarsi ad Europ Assistance, la quale nei trenta giorni successivi ha facoltà di recedere dal contratto, dandone comunicazione con preavviso di quindici giorni. Nei casi di scioglimento della Società Contraente o della sua messa in liquidazione la Polizza cessa con effetto immediato ed i premi eventualmente pagati e non goduti saranno rimborsati, al netto delle imposte, previo conguaglio con il premio minimo garantito annuo calcolato pro - rata ove previsto.*

Art. 15. - CLAUSOLA BROKER (valida solo per le polizze intermedie da Broker)

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente Polizza al Broker, il cui nominativo è riportato nel Modulo di Polizza. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker il quale tratterà con Europ Assistance.

Le comunicazioni relative a quanto oggetto della presente Polizza, ad eccezione delle richieste di assistenza e/o di rimborso, devono essere effettuate dalle Parti a mezzo lettera raccomandata, telefax per il tramite del Broker. Ogni comunicazione così effettuata si intenderà come fatta direttamente alla Parte destinataria.

NORME CHE REGOLANO I SINISTRI

Art. 16. - INSORGENZA DEL SINISTRO - DECORRENZA DELLA GARANZIA

(Articolo valido per tutte le Garanzie ad eccezione delle Garanzie di seguito indicate: B - "Decreto Legislativo 196/2003"; C - "Decreto Legislativo 152/2006"; D - "Decreto Legislativo

193/2007"; E - "Decreto Legislativo 81/2008 e 626/1994"; F - "Decreto Legislativo 81/2008 e 626/1994 - Committente")

Ai fini della presente Polizza, per insorgenza del sinistro si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza per danni arrecati a terzi: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione.

La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri, qualora in Polizza siano presenti le rispettive garanzie, che siano insorti:

- durante il periodo di validità della Polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di spese di resistenza per danni arrecati a terzi, di procedimento penale, di responsabilità amministrativa e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
- trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della Polizza, per le controversie contrattuali.

Nel caso in cui la presente Polizza ne sostituisca altra stipulata per il medesimo rischio, (proveniente da altra Compagnia o da Europ Assistance), senza soluzione di continuità, l'Assicurazione varrà anche per comportamenti colposi posti in essere durante la validità della Polizza sostituita, sempreché i sinistri vengano denunciati durante la validità della Polizza sostituita e si riferiscano ad atti/fatti posti in essere non oltre due anni prima della data di stipula della presente Polizza e purché le denunce di sinistro non siano state ancora presentate neppure al Contraente e/o all'Assicurato alla data di emissione della presente Polizza.

In caso di sinistro accaduto durante il periodo di cui sopra, il Contraente/Assicurato dovrà fornire copia della Polizza precedente.

La garanzia si estende ai sinistri che siano insorti durante il periodo di validità della Polizza e che siano stati denunciati ad Europ Assistance, nei modi e nei termini previsti dalla presente Polizza, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione della Polizza stessa.

La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'Assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.

Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro:

- vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- indagini o rinvii a giudizio o procedimenti di responsabilità amministrativa a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto;
- le imputazioni penali per reato continuato.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art. 17. - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

Il Contraente/Assicurato deve immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza, inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Liquidazione Sinistri "Tute-

la Legale", Milano, Piazza Trento, 8, fax 02 58384210, Numero Verde 800.085820.

In ogni caso deve trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a lui pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso.

Art. 18. - FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA

Il Contraente/Assicurato che richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- informare immediatamente Europ Assistance in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e i documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

Art. 19. - GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE

A Tentativo di componimento amichevole

Ricevuta la denuncia di sinistro, Europ Assistance esperisce, ove possibile, ogni utile tentativo di bonario componimento. L'Assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare di Europ Assistance. In caso di inadempimento di questi oneri l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo del sinistro.

B Scelta del legale o del perito

Quando non sia stato possibile addivenire ad una bonaria definizione della controversia, o quando la natura della vertenza escluda la possibilità di un componimento amichevole promosso da Europ Assistance, o quando vi sia conflitto di interessi fra Europ Assistance e l'Assicurato, o quando vi sia necessità di una difesa in sede penale coperta dall'Assicurazione, l'Assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel distretto della corte d'appello ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo a Europ Assistance. Qualora la controversia o il procedimento penale debbano essere radicati in un distretto di corte d'appello diverso da quello di residenza dell'Assicurato, questi ha la facoltà di scegliere un legale che esercita nel distretto di corte d'appello di propria residenza, segnalandone comunque il nominativo a Europ Assistance; in questo caso, Europ Assistance rimborsa anche le eventuali spese sostenute esclusivamente in sede giudiziale per un legale corrispondente nei limiti quantitativi indicati in Polizza. L'Assicurato che non intenda avvalersi del diritto di scelta del legale può chiedere a Europ Assistance di indicare il nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi. La procura al legale designato deve essere rilasciata dall'Assicurato, il quale deve fornirgli tutta la documentazione necessaria. Europ Assistance conferma l'incarico professionale in tal modo conferito. Qualora si renda necessaria la nomina di un Perito di parte, la stessa deve essere preventivamente concordata con Europ Assistance.

Europ Assistance rimborsa in ogni caso le spese di un legale e/o perito anche nel caso in cui l'Assicurato abbia conferito l'incarico a diversi legali/periti. Europ Assistance non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.

C Revoca dell'incarico al legale designato o rinuncia al mandato da parte dello stesso

In caso di revoca dell'incarico professionale da parte dell'Assicurato e di successivo incarico ad altro legale nel corso dello stesso grado di giudizio,

Tutela Legale per Professionisti Tecnici - Condizioni di Assicurazione

Europ Assistance rimborsa le spese di un solo legale a scelta dell'Assicurato.

Se la revoca dell'incarico professionale avviene al termine di un grado di giudizio, Europ Assistance rimborsa comunque anche le spese del legale incaricato per il nuovo grado di giudizio.

In caso di rinuncia da parte del legale incaricato, Europ Assistance rimborsa sia le spese del legale originariamente incaricato, sia le spese del nuovo legale designato, sempre che la rinuncia non sia determinata da una oggettiva valutazione di temerarietà della lite.

D Obblighi dell'Assicurato in merito agli onorari ai legali e ai periti. Rimborsi all'Assicurato delle spese sostenute per la gestione della vertenza

L'Assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti senza il preventivo consenso della società. In caso di mancato rispetto di tale obbligo l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo.

Europ Assistance, alla definizione della controversia, rimborsa all'Assicurato le spese sostenute (nei limiti del massimale previsto in Polizza e dedotte le eventuali franchigie e scoperti), sempre che tali spese non siano recuperabili dalla controparte.

E Disaccordo fra Assicurato e Società

In caso di disaccordo fra l'Assicurato e Europ Assistance in merito all'interpretazione della Polizza e/o alla gestione del sinistro, Europ Assistance si impegna ad avvertire l'Assicurato del suo diritto di avvalersi della procedura arbitrale, e la decisione viene demandata, senza esclusione delle vie giudiziali, ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la controversia. L'arbitro provvede secondo equità.

Le spese dell'arbitrato vengono attribuite nel modo seguente:

- in caso di esito totalmente o parzialmente favorevole per Europ Assistance, sono ripartite al 50% fra ciascuna delle due parti;

- in caso di esito totalmente favorevole per l'Assicurato, devono essere pagate integralmente da Europ Assistance.

Art. 20. - RECUPERO DI SOMME

Spettano a Europ Assistance, che le ha sostenute o anticipate, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente con la controparte.

SEZIONE - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE "ATTIVITÀ PROFESSIONALE"

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Garanzia A - "Attività Professionale"

Art. 1 A - SOGGETTI ASSICURATI

Sono assicurati:

1 (Professionista e Ditta Individuale)

- il Professionista;
- eventuali ulteriori dipendenti regolarmente iscritti a libro matricola (purché sia stato pagato il relativo premio);
- eventuali ulteriori collaboratori familiari e/o a progetto e/o apprendisti e/o stagionali (purché sia stato pagato il relativo premio).

In caso di controversie fra più Assicurati con la stessa Polizza, la garanzia si intende prestata a favore del Professionista Contraente.

2 (Studio Associato - Società)

- la Società contraente nella persona dei suoi legali rappresentanti;

- i dipendenti della società regolarmente iscritta a libro matricola;
- i lavoratori parasubordinati, a progetto, stagionale, apprendisti;
- limitatamente alle imprese familiari regolate dall'art. 230 bis del codice civile, i familiari in quanto collaborino con il titolare dell'impresa.

In caso di controversie fra più Assicurati con la stessa Polizza, la garanzia si intende prestata a favore della Società Contraente.

Art. 2 A - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance alle condizioni della presente Polizza e nei limiti del massimale per sinistro illimitato per anno indicato nel Modulo di Polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in Polizza.

In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:

- le spese del procedimento di mediazione per esperire e/o partecipare al procedimento stesso;
- le spese per l'intervento di un legale incaricato della gestione del sinistro;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, **per un importo massimo fino a Euro 2.500,00**. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera A);
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera B);
- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitri per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato;
- il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n. 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari **fino ad un limite di Euro 500,00**.

In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell'Assicurazione, l'Assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di Polizza, le modalità e i termini per la denuncia dei sinistri e sull'evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.

Art. 3 A - DELIMITAZIONE DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance non si assume il pagamento di: - multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere; - spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).

È inoltre escluso il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

Art. 4 A - PRESTAZIONI GARANTITE

Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. "OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE" valgono nell'ambito dell'attività professionale per le seguenti garanzie:

- le azioni stragiudiziali e giudiziali in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone e a cose subito per fatto illecito di terzi;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenuta l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;
- la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento di danni da fatto illecito da parte di terzi; tale garanzia opera esclusivamente in presenza di una polizza di R.C. con le seguenti modalità: in caso di intervento dell'Assicuratore di R.C. tale garanzia vale solo dopo esaurimento delle spese per resistere all'azione del danneggiato a carico dell'Assicuratore di R.C..
- Nel caso in cui la Polizza di R.C. pur essendo regolarmente in essere, non sia operante nella fattispecie in esame, la presente garanzia opera a primo rischio;
- il pagamento per la citazione della Compagnia di R.C.. Tale prestazione non opera se il mancato intervento della Compagnia di R.C. è conseguenza di inadempimento da parte dell'Assicurato relativamente al pagamento del premio e/o adeguamento dello stesso, ovvero se deriva da una mancata denuncia tempestiva del sinistro o ancora se la polizza di R.C. non è operante per la fattispecie in esame. La presente prestazione opera con il massimale di € 1.000,00 per sinistro;
- la difesa in sede penale per responsabilità amministrative sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 231/01. L'Assicurato è tenuto comunque a denunciare il sinistro nel momento in cui viene a conoscenza del procedimento penale. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualsiasi causa. La garanzia vale inoltre per la difesa contro le sanzioni amministrative previste dall'art. 9 del Dlgs 231/01.

Art. 5 A - ESTENSIONE TERRITORIALE

Le garanzie prestate con la presente Polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa.

Per Europa si intende:

Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.

Sono comunque esclusi dalla copertura di Polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti

Tutela Legale per Professionisti Tecnici - Condizioni di Assicurazione

verificatesi in Paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

Art. 6 A - ESCLUSIONI

Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE", l'Assicurazione non è prestata nei seguenti casi:

1. controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
2. controversie derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE";
3. controversie in materia di diritto di famiglia e delle successioni;
4. controversie in materia di diritto tributario e fiscale, salvo quanto previsto dall'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE" in relazione alla difesa nei procedimenti penali;
5. controversie derivanti da ricorsi e opposizioni contro sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa, salvo quanto previsto nel precedente Art. "PRESTAZIONI GARANTITE";
6. controversie in materia di contratti preliminari di vendita o di contratti di compravendita di beni immobili ovvero le controversie discendenti da altri modi di acquisto della proprietà immobiliare;
7. controversie relative o comunque connesse ad immobili non occupati dall'Assicurato o non identificati in Polizza;
8. controversie derivanti da operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia o analoga certificazione rilasciata dal Comune o da altra autorità competente per legge. Si intendono comunque comprese eventuali controversie contrattuali con i fornitori che prestano la loro opera nell'unità immobiliare assicurata eccezion fatta per le vertenze relative al rilascio di concessioni o analoghe certificazioni necessarie per legge (progetti, disegni, autorizzazioni, etc.);
9. controversie contrattuali;
10. controversie derivanti dalla proprietà o l'uso di aerei a motore;
11. controversie relative a cariche sociali rivestite dall'Assicurato, anche a titolo gratuito, presso Enti pubblici o privati;
12. controversie relative all'affitto d'azienda e/o contratti di leasing immobiliare;
13. controversie relative a contratti di compravendita di immobili;
14. controversie relative a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie relative all'eventuale Società del Contraente o a Società controllate e/o partecipate dalla stessa;
15. controversie derivanti da operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare dell'unità immobiliare in cui l'Azienda esercita le propria attività per le quali sia necessaria la concessione edilizia rilasciata dal Comune o analoga certificazione rilasciata dal Comune o da altra autorità competente per legge. Si intendono comunque comprese eventuali controversie contrattuali con i fornitori che prestano la loro opera nell'unità immobiliare in cui si esercita l'attività o altra unità immobiliare secondaria se assicurata, eccezion fatta per le vertenze relative al rilascio di concessioni o analoghe certificazioni necessarie per legge (progetti, disegni, autorizzazioni, etc.);

16. fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
17. collegati a procedimenti di esecuzione forzata;
18. controversie di valore inferiore a Euro 250,00;
19. controversie contrattuali con Europ Assistance;
20. controversie non espressamente indicate nell' Art. "PRESTAZIONI GARANTITE".

SEZIONE - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE "DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI"

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Garanzia B "Decreto Legislativo 196/2003"

Art. 1 B - SOGGETTI ASSICURATI

Sono assicurati:

- il Professionista/Società Contraente nelle persone dei suoi Legali Rappresentanti;
- il titolare del trattamento dei dati personali;
- i responsabili del trattamento dei dati personali;
- gli incaricati del trattamento dei dati personali.

In caso di controversie fra più persone assicurate con la stessa Polizza, la garanzia si intende prestata a favore del Contraente.

Art. 2 B - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance alle condizioni della presente Polizza e nei limiti del massimale per sinistro illimitato per anno indicato nel Modulo di Polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in Polizza. In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:

- le spese del procedimento di mediazione per esperire e/o partecipare al procedimento stesso.
- le spese per l'intervento di un legale incaricato della gestione del sinistro;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, **per un importo massimo fino a Euro 2.500,00**. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera A);
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera B);
- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitri per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato;
- il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n. 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari **fino ad un limite di Euro 500,00**.

In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell'Assicurazione, l'Assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di Polizza, le modalità e i termini per la denuncia dei sinistri e sull'evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.

Art. 3 B - DELIMITAZIONE DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance non si assume il pagamento di:
- **multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;**
- **spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).**
È inoltre escluso il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

Art. 4 B - PRESTAZIONI GARANTITE

Le garanzie vengono prestate a condizione che il Titolare abbia provveduto - ove tenuto - alla notificazione all'Autorità Garante ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del D. Lgs. 196/2003.

Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. "OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE" operano con riferimento a violazioni di legge o a lesioni di diritti connesse all'applicazione delle norme sulla tutela dei dati personali relativamente ai sinistri che siano connessi allo svolgimento degli incarichi/ruoli affidati dal Contraente, nell'ambito dell'attività professionale, con espressa nomina scritta, in relazione alle seguenti fattispecie:

1. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
2. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenuta l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;
3. la difesa nei procedimenti civili e/o dinanzi al Garante così come previsto nella PARTE III, TITOLO I artt. 141 segg. Del D. Lgs. 196/2003; sono comprese altresì le opposizioni al Tribunale del luogo ove risiede il Titolare. Qualora sussista copertura di Responsabilità Civile, la presente garanzia opererà solo dopo che risultino adempiti, ai sensi dell'Art. 1917 Cod.Civ. gli obblighi dell'Assicuratore di Responsabilità Civile;
4. il pagamento per la citazione della Compagnia di R.C.. Tale prestazione non opera se il mancato intervento della Compagnia di R.C. è conseguenza di inadempimento da parte dell'Assicurato relativamente al pagamento del premio e/o adeguamento dello stesso, ovvero se deriva da una mancata denuncia tempestiva del sinistro o ancora se la Polizza di R.C. non è operante per la fattispecie in esame. La presente prestazione opera con il massimale di Euro 1.000,00 per sinistro.

Art. 5 B - ESTENSIONE TERRITORIALE

Le garanzie prestate con la presente Polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa.

Per Europa si intende:

Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia,

Tutela Legale per Professionisti Tecnici - Condizioni di Assicurazione

Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.

Sono comunque esclusi dalla copertura di Polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in Paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

Art. 6 B - ESCLUSIONI

Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE", l'Assicurazione non è prestata nei seguenti casi:

1. controversie derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall' Art. "PRESTAZIONI GARANTITE";
2. controversie conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;
3. controversie collegate a procedimenti di esecuzione forzata promossi successivamente ai due primi procedimenti risultati totalmente o parzialmente infruttuosi;
4. controversie di valore inferiore a Euro. 250,00;
5. controversie contrattuali con Europ Assistance;
6. controversie non espressamente indicate nell' Art. "PRESTAZIONI GARANTITE".

Art. 7 B - INSORGENZA DEL SINISTRO

A parziale deroga dell'Art. "INSORGENZA DEL SINISTRO - DECORRENZA DELLA GARANZIA", delle Norme che regolano i sinistri, si conviene che, ai fini delle garanzie previste dal D. Lgs. 196/2003 dalla normativa progressiva e nelle successive modifiche e integrazioni, per insorgenza del sinistro si intende:

- il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;
- il momento in cui l'Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge - nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.

La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto.

La garanzia si estende ai sinistri conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed insorti nel termine di 12 (dodici) mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate nella presente appendice, o loro dimissioni dall'impresa assicurata.

SEZIONE - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE "DECRETO LEGISLATIVO 152/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI"

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Garanzia C "Decreto Legislativo 152/2006"

Art. 1 C - SOGGETTI ASSICURATI

Sono assicurati:
- il Professionista/Società Contraente nelle persone dei suoi Legali Rappresentanti;

- il responsabile specificamente delegato all'attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 152/2006, nella normativa progressiva e nelle successive modifiche e integrazioni, sulle misure necessarie per la tutela dell'ambiente e in particolare per lo smaltimento dei rifiuti.

In caso di controversie fra più persone assicurate con la stessa Polizza, la garanzia si intende prestata a favore del Contraente.

Art. 2 C - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance alle condizioni della presente Polizza e nei limiti del massimale per sinistro illimitato per anno indicato nel Modulo di Polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extra-giudiziale e giudiziale, nei casi indicati in Polizza.

In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:
- le spese del procedimento di mediazione per esperire e/o partecipare al procedimento stesso;
- le spese per l'intervento di un legale incaricato della gestione del sinistro;

- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, **per un importo massimo fino a Euro 2.500,00**. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;

- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera A);

- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera B);

- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato;
- il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n. 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari **fino ad un limite di Euro 500,00**.

In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell'Assicurazione, l'Assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di Polizza, le modalità e i termini per la denuncia dei sinistri e sull'evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.

Art. 3 C - DELIMITAZIONE DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance non si assume il pagamento di:
- **multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;**
- **spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).**
È inoltre escluso il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

Art. 4 C - PRESTAZIONI GARANTITE

Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. "OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE" valgono nell'ambito della vita privata per le seguenti garanzie:

1. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
2. la difesa in sede penale nei procedimenti per omicidio colposi e/o lesioni personali colpose (artt. 589 - 590 Codice Penale);
3. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. **Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;**
4. proporre opposizione e/o impugnazione avverso i procedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato **in misura non inferiore a Euro 250,00**. Europ Assistance, provvederà su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione/impugnazione qualora l'Assicurato faccia pervenire a Europ Assistance il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.

Art. 5 C - ESTENSIONE TERRITORIALE

Le garanzie prestate con la presente Polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa.

Per Europa si intende:

Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.

Sono comunque esclusi dalla copertura di Polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in Paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

Art. 6 C - ESCLUSIONI

Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE", l'Assicurazione non è prestata nei seguenti casi:

1. controversie derivanti da comportamento doloso dell'Assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE" per la difesa nei procedimenti penali;
2. controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo o di terrorismo, terremoti, alluvione, scioperi e serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;
3. controversie collegate a procedimenti di esecuzione forzata promossi successivamente ai due primi procedimenti risultati totalmente o parzialmente infruttuosi;

Tutela Legale per Professionisti Tecnici - Condizioni di Assicurazione

4. fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
5. controversie di valore inferiore a Euro 250,00;
6. controversie contrattuali con Europ Assistance;
7. controversie non espressamente indicate nell' Art. "PRESTAZIONI GARANTITE".

Art. 7 C - INSORGENZA DEL SINISTRO

A parziale deroga dell'Art. "INSORGENZA DEL SINISTRO - DECORRENZA DELLA GARANZIA", delle Norme che regolano i sinistri, si conviene che, ai fini delle garanzie previste dal D. Lgs. 152/2006 dalla normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni, per insorgenza del sinistro si intende:

- il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;
- il momento in cui l'Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge - nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.

La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto.

La garanzia si estende ai sinistri conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed insorti nel termine di 12 (dodici) mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate nella presente appendice, o loro dimissioni dall'impresa assicurata.

SEZIONE - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE "DECRETO LEGISLATIVO 193/2007 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI"

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Garanzia D "Decreto Legislativo 193/2007"

Art. 1 D - SOGGETTI ASSICURATI

Sono assicurati:

- il Professionista/Società Contraente nelle persone dei suoi Legali Rappresentanti;
- il dipendente specificamente delegato all'attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 193/2007, nella normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni, sulle misure necessarie per garantire la sicurezza e la salubrità dei prodotti alimentari.

In caso di controversie fra più assicurati, se Contraente è una Società/Ente, la garanzia si intende prestata a favore della stessa.

Art. 2 D - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance alle condizioni della presente Polizza e nei limiti del massimale per sinistro illimitato per anno indicato nel Modulo di Polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, in relazione a violazioni di legge ed a lesioni di diritti relativamente a fatti direttamente connessi con le funzioni svolte nell'ambito dell'ente assicurato indicato in Polizza per l'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 193/2007 nella normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni, riguardanti l'osservanza di tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salubrità dei prodotti alimentari.

- le spese del procedimento di mediazione per esperire e/o partecipare al procedimento stesso;

- le spese per l'intervento di un legale incaricato della gestione del sinistro;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, **per un importo massimo fino a Euro 2.500,00**. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera A);
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera B);
- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunemente sopportate dall'Assicurato;
- il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n. 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari **fino ad un limite di Euro 500,00**.

In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell'Assicurazione, l'Assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di Polizza, le modalità e i termini per la denuncia dei sinistri e sull'evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.

Art. 3 D - DELIMITAZIONE DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance non si assume il pagamento di: - multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere; - spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale). È inoltre escluso il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

Art. 4 D - PRESTAZIONI GARANTITE

Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. "OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE" operano con riferimento a violazioni di legge o a lesioni di diritti connessi alla circolazione del veicolo/natante indicato in Polizza, nell'ambito della vita privata, in relazione alle seguenti fattispecie:

1. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
2. la difesa in sede penale nei procedimenti per omicidio colposi e/o lesioni personali colpose (artt. 589 - 590 Codice Penale);
3. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenuta l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di que-

rela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;

4. proporre opposizione e/o impugnazione avverso i procedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a Euro 250,00. Europ Assistance, provvederà su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione/impugnazione qualora l'Assicurato faccia pervenire a Europ Assistance il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.

Art. 5 D - ESTENSIONE TERRITORIALE

Le garanzie prestate con la presente Polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatisi in Europa.

Per Europa si intende:

Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.

Sono comunque esclusi dalla copertura di Polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatisi in Paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

Art. 6 D - ESCLUSIONI

Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE" l'Assicurazione non è prestata nei seguenti casi:

1. controversie derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall' Art. "PRESTAZIONI GARANTITE" per la difesa nei procedimenti penali;
2. controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
3. controversie collegate a procedimenti di esecuzione forzata promossi successivamente ai due primi procedimenti risultati totalmente o parzialmente infruttuosi;
4. controversie di valore inferiore a Euro 250,00;
5. controversie di valore inferiore a Euro 250,00;
6. controversie contrattuali con Europ Assistance;
7. controversie non espressamente indicate nell'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE".

Art. 7 D - INSORGENZA DEL SINISTRO

A parziale deroga dell'Art. "INSORGENZA DEL SINISTRO - DECORRENZA DELLA GARANZIA", delle Norme che regolano i sinistri, si conviene che, ai fini delle garanzie previste dal D. Lgs. 152/2006 dalla normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni, per insorgenza del sinistro si intende:

- il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;
- il momento in cui l'Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge - nel caso

Tutela Legale per Professionisti Tecnici - Condizioni di Assicurazione

di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.

La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto.

La garanzia si estende ai sinistri conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed insorti nel termine di 12 (dodici) mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate nella presente appendice, o loro dimissioni dall'impresa assicurata.

SEZIONE - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE "DECRETO LEGISLATIVO 81/2008, DECRETO LEGISLATIVO 626/1994 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI"

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Garanzia E - "Decreti Legislativi 81/2008 e 626/1994"

Art. 1 E - SOGGETTI ASSICURATI

Sono assicurati:

- il Professionista/Società Contraente nelle persone dei suoi Legali Rappresentanti;
- i dirigenti della Società contraente;
- il Responsabile dei lavori;
- il Coordinatore per la Progettazione;
- il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
- il Medico competente;
- i Responsabili dei Servizi di Prevenzione;
- i dipendenti dell'ente contraente preposti alle attività previste dal decreto legislativo 81/2008 e dal D. Lgs. 626/94.

In caso di controversie fra più assicurati, se Contraente è una Società/Ente, la garanzia si intende prestata a favore della stessa.

Art. 2 E - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance alle condizioni della presente Polizza e nei limiti del massimale per sinistro illimitato per anno indicato nel Modulo di Polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede stragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in Polizza.

In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:

- le spese del procedimento di mediazione per espertise e/o partecipare al procedimento stesso;
- le spese per l'intervento di un legale incaricato della gestione del sinistro;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, **per un importo massimo fino a Euro 2.500,00**. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato;

- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera A);
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera B);
- le spese di giustizia;

- le spese per gli arbitri per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato;
- il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n. 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari **fino ad un limite di Euro 500,00**.

In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell'Assicurazione, l'Assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di Polizza, le modalità e i termini per la denuncia dei sinistri e sull'evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.

Art. 3 E - DELIMITAZIONE DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance non si assume il pagamento di: - multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere; - spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale). È inoltre escluso il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

Art. 4 E - PRESTAZIONI GARANTITE

Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. "OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE" operano con riferimento a violazioni di legge o a lesioni di diritti connessi alla circolazione del veicolo/natante indicato in Polizza, nell'ambito della vita privata, in relazione alle seguenti fattispecie:

1. la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento danni da fatto illecito avanzate da parte dei dipendenti o di terzi;
2. il pagamento per la citazione della Compagnia di R.C.. Tale prestazione non opera se il mancato intervento della Compagnia di R.C. è conseguenza di inadempimento da parte dell'Assicurato relativamente al pagamento del premio e/o adeguamento dello stesso, ovvero se deriva da una mancata denuncia tempestiva del sinistro o ancora se la Polizza di R.C. non è operante per la fattispecie in esame. **La presente prestazione opera con il massimale di Euro 1.000,00 per sinistro;**
3. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
4. la difesa in sede penale nei procedimenti per omicidio colposi e/o lesioni personali colpose (artt. 589 - 590 Codice Penale);
5. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. **Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;**
6. proporre opposizione e/o impugnazione avverso i procedimenti amministrativi, le sanzioni

amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato **in misura non inferiore a Euro 250,00**.

Europ Assistance provvederà su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione/impugnazione qualora l'Assicurato faccia pervenire a Europ Assistance il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.

Art. 5 E - ESTENSIONE TERRITORIALE

Le garanzie prestate con la presente Polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatisi in Europa.

Per Europa si intende:

Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.

Sono comunque esclusi dalla copertura di Polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatisi in Paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

Art. 6 E - ESCLUSIONI

Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE" l'Assicurazione non è prestata nei seguenti casi:

1. **controversie derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE";**
2. **controversie conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;**
3. **controversie collegate a procedimenti di esecuzione forzata promossi successivamente ai due primi procedimenti risultati totalmente o parzialmente infruttuosi;**
4. **fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;**
5. **vertenze che coinvolgono il soggetto assicurato nella sua qualità di Committente;**
6. **controversie di valore inferiore a Euro 250,00;**
7. **controversie contrattuali con Europ Assistance;**
8. **controversie non espressamente indicate nell'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE".**

Art. 7 E - INSORGENZA DEL SINISTRO

A parziale deroga dell'Art. "INSORGENZA DEL SINISTRO - DECORRENZA DELLA GARANZIA", delle Norme che regolano i sinistri, si conviene che, ai fini delle garanzie previste dal D. Lgs. 152/2006 dalla normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni, per insorgenza del sinistro si intende:

- il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;
- il momento in cui l'Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge - nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.

La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto.

Tutela Legale per Professionisti Tecnici - Condizioni di Assicurazione

La garanzia si estende ai sinistri conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed insorti nel termine di 12 (dodici) mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate nella presente appendice, o loro dimissioni dall'impresa assicurata.

SEZIONE - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE "DECRETO LEGISLATIVO 81/2008, DECRETO LEGISLATIVO 626/1994 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI - COMMITTENTE"

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Garanzia F - "Decreti Legislativi 81/2008 e 626/1994 - Committente"

Art. 1 F - SOGGETTI ASSICURATI

Sono assicurati:

- il Professionista/Società Contraente nelle persone dei suoi Legali Rappresentanti;
- i dirigenti della Società contraente;
- il Responsabile dei lavori;
- il Coordinatore per la Progettazione;
- il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
- il Medico competente;
- i Responsabili dei Servizi di Prevenzione;
- i dipendenti dell'ente contraente preposti alle attività previste dal decreto legislativo 81/2008 e dal D. Lgs. 626/94.

In caso di controversie fra più assicurati, se Contraente è una Società/Ente, la garanzia si intende prestata a favore della stessa.

Art. 2 F - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance alle condizioni della presente Polizza e nei limiti del massimale per sinistro illimitato per anno indicato nel Modulo di Polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede stragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in Polizza. In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:

- le spese del procedimento di mediazione per espertise e/o partecipare al procedimento stesso;
- le spese per l'intervento di un legale incaricato della gestione del sinistro;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, **per un importo massimo fino a Euro 2.500,00**. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera A);
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera B);
- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato;
- il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L.

11.03.2002 n. 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;

- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari **fino ad un limite di Euro 500,00**.

In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell'Assicurazione, l'Assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di Polizza, le modalità e i termini per la denuncia dei sinistri e sull'evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.

Art. 3 F - DELIMITAZIONE DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance non si assume il pagamento di: - multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere; - spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale). È inoltre escluso il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

Art. 4 F - PRESTAZIONI GARANTITE

Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. "OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE" operano con riferimento a violazioni di legge o a lesioni di diritti connessi alla circolazione del veicolo/natante indicato in Polizza, nell'ambito della vita privata, in relazione alle seguenti fattispecie:

1. la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento danni da fatto illecito avanzate da parte dei dipendenti o di terzi;
2. il pagamento per la citazione della Compagnia di R.C. Tale prestazione non opera se il mancato intervento della Compagnia di R.C. è conseguenza di inadempimento da parte dell'Assicurato relativamente al pagamento del premio e/o adeguamento dello stesso, ovvero se deriva da una mancata denuncia tempestiva del sinistro o ancora se la Polizza di R.C. non è operante per la fattispecie in esame. **La presente prestazione opera con il massimale di Euro 1.000,00 per sinistro;**
3. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
4. la difesa in sede penale nei procedimenti per omicidio colposi e/o lesioni personali colpose (artt. 589 - 590 Codice Penale);
5. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. **Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;**
6. proporre opposizione e/o impugnazione avverso i procedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo **determinato in misura non inferiore a Euro 250,00**. Europ Assistance provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione del-

l'opposizione/impugnazione qualora l'Assicurato faccia pervenire ad Europ Assistance il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.

Art. 5 F - ESTENSIONE TERRITORIALE

Le garanzie prestate con la presente Polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa.

Per Europa si intende:

Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.

Sono comunque esclusi dalla copertura di Polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in Paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

Art. 6 F - ESCLUSIONI

Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE" l'Assicurazione non è prestata nei seguenti casi:

1. **controversie derivanti da comportamento doloso dell'Assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE" in relazione alla difesa nei procedimenti penali;**
2. **controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serate nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;**
3. **controversie collegate a procedimenti di esecuzione forzata promossi successivamente ai due primi procedimenti risultati totalmente o parzialmente infruttuosi;**
4. **fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;**
5. **controversie di valore inferiore a Euro 250,00;**
6. **controversie contrattuali con Europ Assistance;**
7. **controversie non espressamente indicate nell'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE".**

Art. 7 F - INSORGENZA DEL SINISTRO

A parziale deroga dell'Art. "INSORGENZA DEL SINISTRO - DECORRENZA DELLA GARANZIA", delle Norme che regolano i sinistri, si conviene che, ai fini delle garanzie previste dal D. Lgs. 152/2006 dalla normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni, per insorgenza del sinistro si intende:

- il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;
- il momento in cui l'Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge - nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.

La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto.

La garanzia si estende ai sinistri conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed insorti nel termine di 12 (dodici) mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate nella presente appendice, o loro dimissioni dall'impresa assicurata.

Tutela Legale per Professionisti Tecnici - Informativa Privacy

INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi dell'articolo 13 - Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196 in materia di protezione dei dati personali (Codice Privacy), La informiamo che:

1. i Suoi dati personali comuni e -solo qualora necessario- sensibili e giudiziari (i "Dati"), saranno trattati da Europ Assistance Italia S.p.A. con l'ausilio di mezzi cartacei, elettronici e/o automatizzati, per finalità riguardanti:
 - a. gestione ed esecuzione del contratto (a titolo esemplificativo: predisposizione e stipulazione dei contratti, pagamento dei premi, liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio e difesa di diritti dell'Assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione amministrativo/contabile, attività statistiche);
 - b. adempimenti di obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria (come ad esempio per antiriciclaggio) e/o disposizioni di organi pubblici;
 - c. con riguardo ai soli dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo, indirizzo e-mail, recapito telefonico) informazione e promozione commerciale di prodotti delle Società Europ Assistance in Italia, analisi delle scelte di consumo, ricerche di mercato; tali trattamenti verranno effettuati anche per tramite di telefono, sms, mms, e-mail e fax; in particolare, Europ Assistance Italia S.p.A. potrà effettuare promozione commerciale dei suoi prodotti e comunicare alle altre società Europ Assistance in Italia i dati sopra evidenziati che potranno essere trattati dalle stesse in qualità di autonomi Titolari del trattamento per le finalità e con le modalità sopra elencate;
 - d. rilevazione del grado di soddisfazione della qualità dei servizi.
 2. il trattamento dei Dati è:
 - a. necessario per l'esecuzione e per la gestione del contratto (1.a);
 - b. obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria e/o disposizioni di organi pubblici (1.b);
 - c. facoltativo ed effettuabile solo in presenza di Suo consenso, per finalità di informazione e promozione commerciale di prodotti delle Società Europ Assistance in Italia, analisi delle scelte di consumo, ricerche di mercato anche per tramite di telefono, sms, mms, e-mail e fax (1.c); rilevazione del grado di soddisfazione della qualità dei servizi (1.d).
 3. i Dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti quali autonomi Titolari:
 - a. soggetti determinati, incaricati da Europ Assistance Italia S.p.A. della fornitura di servizi strumentali o necessari all'esecuzione del contratto in Italia e all'Estero, quali -a titolo esemplificativo- soggetti incaricati della gestione degli archivi ed elaborazione dei dati, istituti di credito, soggetti incaricati della gestione della postalizzazione;
 - b. organismi associativi (Ania) e consortili propri del settore assicurativo, Autorità di Vigilanza, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1.b o risultati funzionale per fornire i servizi strumentali o necessari all'esecuzione del contratto o per tutelare i diritti dell'industria assicurativa;
 - c. prestatori di assistenza (a titolo esemplificativo: soccorritori stradali, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, artigiani, periti, medici legali, medici, personale infermieristico, strutture sanitarie e altri erogatori convenzionati di servizi), società controllate o collegate ad Europ Assistance Italia S.p.A. o dalla stessa incaricate, in Italia o all'Estero per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1, altre compagnie di Assicurazione per la distribuzione del rischio e per attività di prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative, altri soggetti facenti parte della cosiddetta "catena assicurativa" quali, a titolo esemplificativo, agenti e subagenti;
 - d. altre Società Europ Assistance in Italia in caso di Suo consenso per le finalità di cui al punto 1.c.
- Inoltre i Suoi Dati potranno essere conosciuti da dipendenti e collaboratori in qualità di Incaricati o Responsabili.
- I Dati non sono soggetti a diffusione.
4. Titolare del trattamento è Europ Assistance Italia S.p.A. Potrà richiedere la lista dei Responsabili del trattamento, esercitare i diritti di cui all'art. 7 Codice Privacy ed in particolare ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza di dati che La riguardano, la loro comunicazione e l'indicazione della logica e delle finalità del trattamento, la cancellazione, l'aggiornamento o il blocco dei medesimi, nonché opporsi per motivi legittimi - e sempre nel caso di finalità commerciali - al trattamento scrivendo a:

Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Ufficio Protezione Dati.
UfficioProtezioneDati@europassistance.it

***Ai sensi del Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013 La informiamo che, a partire dal 1° Novembre 2013, è possibile attraverso l'accesso all'area riservata nel sito internet di Europ Assistance Italia S.p.A. consultare le Sue coperture assicurative in essere, le condizioni contrattuali sottoscritte, lo stato di pagamento dei premi e le relative scadenze.
L'accesso all'area riservata può avvenire in qualsiasi momento previa registrazione, qualora non ancora effettuata, nell'area clienti del sito internet www.europassistance.it.***

Tutela Legale per Professionisti Tecnici - Modulo Proposta di Polizza



Europ Assistance Italia S.p.A.

Sede sociale, Direzione e Uffici: Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Tel. 02.58.38.41 - www.europassistance.it Capitale Sociale Euro 12.000.000,00 i.v. - Rea 754519 - Partita IVA 00776030157 - Reg. Imp. Milano e C.F.: 80039790151 Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 19569 del 2/6/93 (Gazzetta Ufficiale del 1/7/93 N. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.



PREVENTIVO N.

--

Preventivo di Polizza Assicurativa – TUTELA LEGALE PER PROFESSIONISTI TECNICI - DANNI

INTESTATARIO DI POLIZZA

Cognome e Nome/ Ragione sociale:			
Indirizzo:		Città:	Cap: Prov.:
Data nascita:	Comune di nascita:	Prov.:	Codice fiscale/ P.IVA:
Fascia Fatturato			
Descrizione Attività			

DATI DI PREVENTIVO

Decorrenza ore 24 del:	Scadenza ore 24 del:	Durata anni: mesi: gg:	Frazionamento	Tacito rinnovo	Rata successiva	Pol. sostituita n°
------------------------	----------------------	------------------------	---------------	----------------	-----------------	--------------------

DOCUMENTO NON CONTRATTUALE

GARANZIE PRESTATE

Garanzie	Nr. Assicurati Prestazioni	Massimale (€)	Premio Imponibile (€)	Imposte (€)	Premio Lordo (€)

PREMIO

RAMI	Premio alla firma (€)			Rate successive (€)		
	Imponibile	Imposte	Lordo	Imponibile	Imposte	Lordo
Totale						

MEZZI DI PAGAMENTO AMMESSI: accrediti diretti su conti correnti bancari e postali intestati ad Europ Assistance Italia S.p.A. mediante bonifico bancario, bollettino di conto corrente bancario, sistema POS e Carta di credito (ove l'intermediario lo consenta). Sono ammessi anche i pagamenti a mezzo di assegni bancari o circolari muniti di clausola di non trasferibilità ed intestati ad Europ Assistance Italia S.p.A. e i pagamenti effettuati in contanti se l'ammontare del premio annuo (ancorché frazionato) non supera l'importo di Euro 750,00 (ad esclusione del caso in cui la vendita avvenga a distanza).

L'Intestatario di Polizza dichiara di aver ricevuto e letto prima della sottoscrizione del Contratto il Fascicolo Informativo Mod. 13298 contenente la Nota Informativa comprensiva di Glossario, le Condizioni di Assicurazione, l'Informativa Privacy, predisposto da Europ Assistance, s' impegna a farlo conoscere agli eventuali altri Assicurati che non potranno opporre la non conoscenza dello stesso.

Firma

L'Intestatario di Polizza letta l'Informativa Privacy:

- presta il consenso per il trattamento ed eventuale trasferimento all'estero dei Dati, ivi compresi dati sensibili, giudiziari e variazioni degli stessi, per le finalità di gestione ed esecuzione del Contratto;
 - si impegna a portare a conoscenza di tutti quei soggetti, i cui dati personali potranno essere trattati da Europ Assistance Italia S.p.A. in adempimento a quanto previsto nel presente Contratto, del contenuto dell'Informativa Privacy e di acquisire dagli stessi il consenso al trattamento dei dati effettuato da Europ Assistance Italia S.p.A.;
 - presta nega il consenso* per le finalità di: informazione e promozione commerciale dei prodotti delle società Europ Assistance in Italia, analisi delle scelte di consumo e ricerche di mercato; tali trattamenti potranno essere effettuati anche per tramite di telefono, sms, mms, e-mail o fax;
 - presta nega il consenso* per la finalità di rilevazione del grado di soddisfazione della qualità dei servizi.
- (*le scelte sopra indicate sono quelle che risultano ad oggi registrate negli archivi informatici delle Società Europ Assistance in Italia: il Contraente è consapevole di poter in ogni momento modificare tali scelte scrivendo all'Ufficio Protezione Dati o collegandosi alla propria area riservata sul sito www.europassistance.it)

Firma

AVVERTENZA

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione/garanzia.

Europ Assistance Italia S.p.A. CIO Vittorio Santi - CCO Valerio Chiaronzi

V. Santi *Valerio Chiaronzi*

DATA EMISSIONE PREVENTIVO:

VALIDITA' PREVENTIVO: